



## **Comune di Castellanza**

Provincia di Varese

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZI E FORNITURE**

Deliberazione G.C. n.    del

---

INDICE

---

**CAPO I**  
**Principi generali**

- Art. 1 – Costituzione del fondo per incentivi tecnici
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

**CAPO II**  
**Fondo per lavori**

- Art. 9 – Graduatoria del fondo per la realizzazione di opere e lavori
- Art. 10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO III**  
**Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 12 - Graduatoria del fondo per servizi e forniture
- Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

**CAPO IV**  
**Norme comuni**

- Art. 15 – Criteri di riduzione dell'incentivo
- Art. 16 - Principi generali in materia di valutazione
- Art. 17 – Sovrapposizione incarichi
- Art. 18 - Funzioni articolate e singole
- Art. 19 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura Art.
- 20 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 21 - Conclusione di singole operazioni Art.
- 22 - Liquidazione - limiti
- Art. 23 - Informazione e confronto

**CAPO V**  
**Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 24 – Decorrenza
- Art.25 – Entrata in vigore e abrogazioni

## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016 e oggetto di successive disposizioni integrative e correttive viene menzionato come "Codice".

### **CAPO I**

#### **Principi generali**

##### **Art. 1 - Costituzione del fondo per funzioni tecniche**

1. Ai sensi dell'art.113, 2° comma del D.lgs. nr. 50/2016, il bilancio annuale e pluriennale prevede nella parte spesa lo stanziamento di un fondo per le funzioni tecniche dei dipendenti comunali connesse allo svolgimento dell'attività contrattuale comunale sottoposta dal codice dei contratti pubblici a programmazione e/o progettazione.
2. Il fondo è alimentato con le risorse destinate alla realizzazione dell'opera od all'acquisizione del bene o servizio ai quali è correlata l'incentivazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sugli stanziamenti del predetto fondo sono impegnate le spese per l'incentivo di cui all'art.113, 2° comma del Codice nella misura indicata nel quadro economico del progetto riguardante l'opera da realizzare o la fornitura o il servizio da acquisire.
4. La misura dell'incentivo è determinata tenendo conto del valore del contratto risultante dall'importo a base d'asta ed è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune.
5. La spesa per funzioni tecniche nella misura determinata ai sensi del precedente comma, è destinata: per il 20%, agli acquisti dei beni o servizi elencati all'art.113, 4° comma del Codice; per la restante parte, ad incentivare le prestazioni di lavoro previste dal presente regolamento e svolte dai dipendenti comunali nell'ambito dell'attività contrattuale che ha concorso a determinare il fondo.

##### **Art. 2 - Destinatari**

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i soggetti coinvolti nelle di seguito elencate attività:
  - ✓ programmazione della spesa per investimenti,
  - ✓ di valutazione preventiva dei progetti,
  - ✓ di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici,
  - ✓ di RUP,
  - ✓ di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
  - ✓ collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
  - ✓ di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

##### **Art. 3 – Costituzione gruppo di lavoro**

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico

intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte, secondo le modalità indicate al successivo articolo 19. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. I responsabili che beneficiano dell'erogazione dell'incentivo non possono disporre la liquidazione, questa verrà effettuata dal responsabile individuato per la sua sostituzione o da quello di area affine.

#### **Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti in riferimento a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

#### **Art. 5 - Modulazione del fondo**

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

#### **Art. 6**

##### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) i lavori in amministrazione diretta;
- b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo appalti di particolare complessità;
- c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00 o di non particolare complessità;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione a termini dell'art. 17 del Codice;
- f) I contratti di concessione, ai sensi della sentenza della Corte dei Conti - Deliberazione n. 15/ sez aut/2019/QMIG avente per oggetto "Incentivi al personale dipendente art. 113 del D. Lgs. 50/2016".
- g) Lavori per i quali non viene esperita procedura comparativa. Il presupposto in parola può dirsi sussistente anche nell'ipotesi del ricorso, da parte dell'ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all'art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016.
- h) Servizi non ricompresi nel D.lgs. 50/2016.
- i)

#### **Art. 7 - Suddivisione in lotti**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

**Art. 8 - Centrali di committenza**

- 1 La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale, per una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo.

**CAPO II****Fondo per lavori****Art. 9****Graduazione del fondo incentivante per la realizzazione di opere e lavori**

1. La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

da euro 40.000,00 a euro 500.000	percentuale del <u>2</u> %
da euro 500.001 ad € 1.000.000	percentuale del <u>1,8</u> %
da € 1.000.001 alla soglia comunitaria	percentuale del <u>1,5</u> %
Importo superiore alla soglia comunitaria	percentuale del <u>1</u> %

**Art. 10****Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

**Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Qualora non siano nominate una o più figure (es. collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad esse attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione 5%</b>	<b>Fase verifica 21%</b>	<b>Fase affidamento 16%</b>	<b>Fase esecuzione 58</b>	<b>Totale 100%</b>
Responsabile della programmazione	2%	-----	-----	-----	2%
Responsabile del procedimento	-----	7%	7%	10%	24%
Valutazione preventiva progettazione	-----	10%	-----	-----	10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e	-----	-----	-----	30%	30%

dell'ispettore di cantiere)					
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**	-----	-----	-----	10%	10%
Collaboratori tecnici ***	1,5%	2%	1,5%	8%	13%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	2%	7,5%		11,%
<p>* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 70%.; Direttore operativo o Ispettore di cantiere 10%, Responsabile della Sicurezza 20%;</p> <p>** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p> <p>*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</p>					

### CAPO III

#### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

##### Art. 12 - Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture

- La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
- La percentuale massima stabilita dal D.lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:
  - Servizi e/o forniture fino alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35 del Codice: 2,00%;
  - Servizi e/o forniture dalla soglia comunitaria fino a 5.000.000,00 €, di cui all'art. 35 del Codice: 1,5%;
  - Servizi e/o forniture oltre il € 5.000.001= 1%

##### Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

##### Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Qualora non siano nominate una o più figure le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 6%	Fase affidamento 24%	Fase esecuzione 70%	Tot. per fasi 100%

Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione (solo per prestazioni di importo superiore a € 500.00,00)			35%	35%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1%	5%	10%	16%
Collaboratori giuridico e amministrativi **	2%	9%	%	11%
<b>Totale</b>				<b>100%</b>
<i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</i>				

#### CAPO IV Norme comuni

##### Art. 15 - Criteri di riduzione dell'incentivo

1. L'incentivo, per la quota collegata alla funzione interessata, non è dovuto in una delle seguenti ipotesi:
  - a) funzione svolta esclusivamente da soggetti non dipendenti dal Comune;
  - b) ritardi o errori commessi nello svolgimento della funzione che hanno comportato danni al Comune o causato la ripetizione di una fase procedurale, la perdita di opportunità oppure disagi all'utenza;
  - c) compimento di atti o operazioni finalizzati a porre rimedi a errori o ritardi causati dal R.U.P. , direttore dei lavori-esecuzione o loro prestatori tecnici e collaboratori;
  - d) grave e ingiustificato ritardo nell'esercizio della funzione;
  - e) inadempimenti contrattuali causati dal mancato esercizio della vigilanza nell'esecuzione del contratto;
  - f) superamento del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Qualora venissero promosse cause giudiziarie inerenti l'attività contrattuale incentivata, il pagamento del relativo compenso è sospeso e sarà effettuato solo dopo la chiusura con esito favorevole per il Comune della causa.
3. *Le quote d'incentivo non dovute concorrono ad alimentare la parte di fondo destinata all'acquisto di beni e servizi elencati all'art. 113, comma 4, del D.lgs. 50/2016*
4. Ai sensi art 113 comma 3, terzo periodo del DLgs.50/2016 si stabiliscono i criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione:
  - a) Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
  - b) Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
  - c) Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo,

riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

Tipologia	Superamento dei tempi contrattuali	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione - cfr. lettere a) e c)	Superamento entro il 20% del tempo contrattuale dato	15%
	Superamento dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Superamento oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione - cfr. lettere b) e c)	Superamento entro il 20% dell'importo contrattuale	15%
	Superamento dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Superamento oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

#### **Art. 16 - Principi generali in materia di valutazione**

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella di cui agli articoli 11 e 14 del presente regolamento.

Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

#### **Art. 17 - Sovrapposizione incarichi**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 20 % sulla percentuale più bassa:
  - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
  - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
  - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
  - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
  - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
  - f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, comma 3, lett. d).

#### **Art. 18 - Funzioni articolate e singole**

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 19 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura**

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal responsabile del servizio.

### **Art. 20- Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle tabelle di cui agli articoli 11 e 14 riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene: alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte.
4. Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte, contestualmente alla liquidazione del fondo.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità
6. Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.
7. Nel caso in cui il responsabile di servizio competente sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività di cui agli artt. 11 e 14 i provvedimenti di liquidazione dovranno essere assunti, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Art. 21 - Conclusione di singole operazioni**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

### **Art. 22 - Liquidazione - limiti**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

### **Art. 23 - Informazione e confronto**

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 24 - Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture affidati sulla base di procedure bandite successivamente Codice ex D.lgs. 50/2016, ma del tutto concluse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo favorevoli innovazioni normative sia pure sempre a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

#### **Art. 25 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Vengono fatti salvi gli incentivi da erogare per le attività realizzate prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016 n 50 (19 aprile 2016) per le quali continuerà ad essere applicato il regolamento approvato precedentemente a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Fatto quanto disciplinato al precedente comma 2 a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione precedente.